

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 1/6/1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;
- VISTA la Legge 1/3/1975, n. 44;
- VISTA la Legge 1/8/1977, n. 80 ;
- VISTA la relazione tecnica del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Sicilia Orientale del 26-6-1986

CONSIDERATO che l'immobile denominato "Villa Arezzo" sito in Ragusa località Palazzello In via F.Cilea n°40; segnato al N.C.E.U. al foglio 65 particella 26 sub 2 - 3 partite 307 e 24594 nonchè i fabbricati rurali e i terreni di pertinenza meglio individuati al N.C.T. al foglio 65 partita 18178 particella 986 (frazionata nelle particelle 986 - 1446 - 1447 - 1448) particella 1430 (ex 986/D) e 1427 (ex 30/F); di proprietà dei Sigg. [REDACTED]

[REDACTED] confinante a Nord con via F.Cilea a Sud con via Bellarmino ad Ovest con proprietà [REDACTED] IM.COS. riveste notevole interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1/6/1939 n°1089 in quanto costituisce un significativo esempio di "casino di campagna" della borghesia rurale ragusana nella seconda metà dell'Ottocento, in cui predominano i tratti della funzionalità derivante dall'esigenza di residenzialità e dalla contemporanea esigenza di supervisione della raccolta estiva dei prodotti agricoli.

La Villa presenta impianto planivolumetrico quadrangolare e si sviluppa orizzontalmente sfruttando l'andamento del pendio per dare luogo alla terrazza che si affaccia sul panorama degradante verso la città.

Nel complesso architettonico i corpi bassi costituiscono i magazzini e gli impianti rurali, ~~mentre il primo piano costi-~~
~~tuisce i magazzini e gli impianti rurali~~, mentre il primo piano costituisce la parte residenziale, nobile, che si completa nel giardino-orto retrostante, e nel cortile basolato antistante il corpo di fabbrica principale.

La liscia stesura dei prospetti, rinserrata ai lati dai cantonali a bugne, è ritmata dalla cadenza delle aperture riquadrate da mostre architravate in pietra da taglio locale.

Il tutto è definito superiormente dalla cornice di coronamento e dalla copertura a padiglione.

Secondo l'impianto peculiare delle case rurali della zona, in corrispondenza del prospetto principale si sviluppa un'ampia terrazza sulla quale si affacciano le camere di soggiorno e di rappresentanza.

L'insieme presenta un carattere di sobria eleganza sicchè gli unici elementi decorativi che testimoniano l'esigenza di rappresentatività legata al nome del casato sono lo stemma sul portale d'ingresso al cortile e le decorazioni sui cantonali e architravi.

RILEVATO che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscano, di per sè, elementi sufficienti a giustificare la imposizione del vincolo sul predetto immobile;

RITENUTO che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono la opportunità di sottoporre alla imposizione del vincolo di cui alla legge 1/6/1939 n. 1089 sopra descritto in conformità della proposta della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Catania;

RITENUTA la propria competenza;

D E C R E T A

Art. 1) che l'immobile denominato "Villa Arezzo" sito in Ragusa località Palazzello in via F.Cilea n° 40

per le considerazioni espresse in premessa è dichiarato di interesse Storico Artistico particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 3 della Legge 1/6/1939 N. 1089 e viene, quindi, sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nella stessa legge.

Art. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari e a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare, divieto di demolire, modificare restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1) senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 della Legge N. 1089 citata.

E' fatto, comunque, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire nell'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili per evitare danni materiali all'immobile sottoposto a vincolo, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti definitivi per l'approvazione.

Art.3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nella summenzionata Legge n. 1089 del 1939 e nelle successive modificazioni.

Art.4) A cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Catania il presente decreto sarà notificato, a mezzo del messo Comunale e, ove non possibile, nelle forme e nei modi previsti degli art.137 e segg. del codice di procedura civile, agli aventi diritto i Sigg.ri:

[REDACTED]

Esso sarà, quindi trascritto, a cura della medesima
Soprintendenza, presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di RAGUSA , per gli effetti
di cui al 2° comma dello art. 2 della citata Legge
1/6/1939 n°. 1089.

Palermo, li

19/7/86

